

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2144 del 06/05/2019
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, CON PROCEDURA SEMPLIFICATA COMUNE: IMOLA TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA LA FONDAZZA S.S. CODICE PRATICA N. BO18A0053
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2213 del 03/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei MAGGIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

**COMUNE:** IMOLA

**TITOLARE:** AZIENDA AGRICOLA LA FONDAZZA S.S.

**CODICE PRATICA N.** BO18A0053

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del

31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**richiamate:**

- **l'istanza** assunta agli atti al Prot. n. PG/2018/205 del 04/01/2018 (procedimento BO17A0068), con la quale l'Azienda Agricola LA FONDAZZA SS C.F./P.IVA: 03553201207, con sede legale in Via Ghiandolino n.1 del comune di Imola, ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:

- con una portata massima di da 1 a 4 l/s per un volume complessivo di 1080 metri cubi/anno (mc/a), ad uso irrigazione agricola di circa 7 ha di terreni di cui 0,5 coltivati a ciliegio; 2 ha a oliveto e 4 ha a seminativi, mediante impianto di irrigazione a goccia, da maggio a settembre;
- mediante un pozzo da perforare sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Imola al Foglio 164 mappale 34, fino alla profondità di 150 m. dal p.c.;

- la lettera Prot. n. PGBO/2018/1987 del 20/08/2018, con la quale l'Agenzia scrivente ha comunicato alla ditta richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ovvero per il parere negativo espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po con Prot. n. PGBO/2018/17868 del 01/08/2018, vincolante ai sensi dell'art. 96 del DLgs n. 152/06 in cui è valutato che la derivazione non è compatibile con la disponibilità idrica del corpo idrico *Conoide*

*Santerno - Libero - Codice 0210ER DQ1 CL* con stato quantitativo *scarso* ed in condizioni di rischio dello stato quantitativo;

- la nota assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2018/22098 del 24/09/2018, con la quale la ditta richiedente ha comunicato di voler presentare, dopo una verifica tecnica di variante al progetto, una nuova istanza di concessione che consenta di superare gli elementi ostativi al rilascio della concessione tramite perforazione di pozzi freatici e riduzione dei consumi;

**ritenuto** pertanto di denegare la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee richiesta con l'istanza sopra indicata (procedimento B017A0068) per il parere negativo vincolante, ai sensi dell'art. 96 del DLgs n. 152/06, espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po;

**vista la nuova istanza** presentata dalla suddetta ditta, assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2018/25852 del 05/11/2018 e successiva integrazione Prot. n. PG/2019/34120 del 01/03/2019 (pratica B018A0058):

- con una portata massima di 0,5 l/s per un volume complessivo di 270 metri cubi/anno (mc/a);

- da ciascuno di due pozzi da perforare sui terreni di proprietà censiti nel NCT del comune di Imola al Foglio 164 mappale 30 (pozzo P1) ed al Foglio 164 mappale 404 (pozzo P2) fino alla profondità di 20 m. dal p.c. e con diametro di 1 m., da completare ognuno con una elettropompa sommersa di 1,1 Kw;

**considerato** che l'istanza è assoggettata al procedimento di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del RR 41/2001;

**considerato** che il pozzo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

**verificato** che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, la derivazione richiesta:

1. interessa, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo *Conoide Santerno - Libero - Codice 0210ER DQ1 CL* con stato quantitativo *scarso* ed in condizioni di rischio dello stato quantitativo;

con soggiacenza indicata oltre 15 m dal p.c. e con trend piezometrico negativo;

2. per il quale, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", comporta un rischio ambientale (**esclusione**) per impatto *lieve* e criticità elevata (deficit moderato e trend piezometrico in diminuzione);

**tenuto conto** che:

- il corpo idrico di prelievo è un acquifero sotterraneo della parte apicale della *Conoide Santerno - Libero* costituito da depositi di terrazzo alluvionale;

- il tetto di questi depositi si sviluppa su di una piana con quota topografica di circa 44 m. slm sulla adiacente sponda destra del torrente Santerno in un tratto avente come substrato roccioso la Formazione delle Argille Azzurre, affiorante in alveo a quote di circa 36 m. slm;

**ritenuto** che, diversamente da quanto indicato dai dati di pianificazione, sulla base della configurazione geologica sopra descritta, la soggiacenza non può essere superiore a 15 m in quanto il substrato argilloso si trova ad una profondità minore del livello piezometrico indicato;

**ritenuto**, pertanto, che, ai sensi della "*Direttiva Derivazioni*", riconsiderando la piezometria come in equilibrio e non in deficit moderato, la derivazione comporta un rischio ambientale (*repulsione*) ed è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari prescrizioni e misure di mitigazione;

**considerato**, inoltre, che:

- sulla base delle maggiori quote topografiche di affioramento, la falda di terrazzo alluvionale è prevalentemente alimentante la falda di subalveo del limitrofo torrente Santerno, sostenendone il deflusso soprattutto nei periodi estivi con scarse portate;

- nel tratto in questione il corpo idrico del torrente Santerno è quello identificato ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C) con codice 0622000000007 ER, in stato ecologico *sufficiente* con obiettivo di raggiungimento dello stato *buono* al 2021 ed in condizioni di stress idrico;

- per tale tratto è fissato un (DMV) estivo (maggio-settembre) di 0,58 m<sup>3</sup>/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,92 m<sup>3</sup>/s;

**dato atto** che, per quanto riguarda possibili misure di risparmio idrico, non vi sono margini di riduzione di uso della risorsa, in quanto i quantitativi richiesti in concessione sono inferiori ai fabbisogni idrici previsti dalla pianificazione di settore ai sensi della DGR 1415/2016 ed i sistemi di irrigazione praticati sono i più efficienti;

**ritenuto**, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, dei dati di pianificazione e delle relative valutazioni geologiche sopra espresse, la concessione al prelievo richiesta può essere rilasciata alle condizioni stabilite nel presente atto, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nel relativo allegato, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni di compatibilità ambientale:

- di esercitare il prelievo dai pozzi subordinatamente al fatto che a valle della sezione di chiusura del corpo idrico superficiale torrente Santerno Codice 062200000000 7 ER transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio-settembre) di 0,58 m<sup>3</sup>/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,92 m<sup>3</sup>/s;

- di installare e porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi prelevati in ogni pozzo;

- di effettuare il monitoraggio del livello della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno, nel mese di maggio e di novembre;

**considerato** che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 99,00;

- dei canoni di concessione per gli anni 2019 - 2023 corrispondenti all'intera durata della concessione dalla data del rilascio, per un importo complessivo pari ad € 61,35;

- del deposito cauzionale, per un importo minimo previsto di € 250,00;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** all'Azienda Agricola LA FONDAZZA SS C.F./P.IVA: 03553201207, con sede legale in Via Ghiandolino n.1 del comune di Imola, **la concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee da due pozzi da perforare sui terreni di proprietà censiti nel NCT del comune di Imola al Foglio 164 mappale 30 (pozzo P1) ed al Foglio 164 mappale 404 (pozzo P2) nei punti indicati nella planimetria catastale agli atti, fino alla profondità di 20 m. dal p.c. e con diametro di 1 m.; da completare ognuno con una elettropompa sommersa di 1,1 Kw. La concessione (procedimento B018A0058) è rilasciata **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 0,5 l/s per complessivi 270 mc/a, da ogni pozzo, ad uso *irrigazione agricola*;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2023**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di**

**derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di stabilire il **diniego** della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee richiesta con istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2018/205 del 04/01/2018 (procedimento B017A0068) dalla medesima ditta per il parere negativo vincolante, ai sensi dell'art. 96 del DLgs n. 152/06, espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po con Prot. n. PGB0/2018/17868 del 01/08/2018;

3) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

4) di stabilire che il concessionario presenti, entro il termine di sei mesi dalla notifica del presente provvedimento, **una Relazione Tecnica, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice**, contenente la descrizione:

dei lavori di perforazione e realizzazione e completamento dei pozzi di prelievo; dell'ubicazione dei pozzi su planimetria catastale aggiornata; della stratigrafia dei terreni perforati; della tipologia e delle caratteristiche tecniche della pompa di prelievo e della tubazione di mandata/adduzione e dei vari dispositivi di misura di volume installati;

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n.2/2015 e ss.mm.ii., è fissato in € 12,27= **per l'anno 2019**, e in € 49,08= per tutti i successivi 4 anni di validità della concessione, per un **importo totale di € 61,35=** che deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

6) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata in € 250,00=**, versata anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

7) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

8) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **oggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

10) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D.

n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata Azienda Agricola LA FONDAZZA SS C.F./P.IVA: 03553201207, con sede legale in Via Ghiandolino n.1 del comune di Imola

### Art.1

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

**A) il prelievo** avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Conoide Santerno - Libero - Codice 0210ER DQ1 CL*, mediante due pozzi da perforare sui terreni di proprietà censiti nel NCT del comune di Imola al Foglio 164 mappale 30 (pozzo P1) ed al Foglio 164 mappale 404 (pozzo P2), nei punti indicati nella planimetria catastale agli atti, fino alla profondità di 20 m. dal p.c. e con diametro di 1 m., da completare ognuno con una elettropompa sommersa di 1,1 Kw;

**B) il prelievo è stabilito** con una portata massima di 0,5 l/s per complessivi 270 mc/a da ogni pozzo;

**D) l'acqua prelevata è utilizzata** per l'irrigazione agricola di circa 7 ha di terreni, di cui: 0,5 coltivati a ciliegio; 2 ha a oliveto e 4 ha a seminativi, mediante impianto di irrigazione a goccia, da maggio a settembre. Tali usi sono assimilabili a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della L.R. n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa. **In caso di variazione di estensione dei terreni irrigui e delle tipologie colturali, non si dovrà comunque superare i quantitativi di prelievo concessi, né modificare il periodo di prelievo stabilito.** In caso contrario, dovrà essere preventivamente acquisito il titolo di variante alla concessione.

### Art. 2

#### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

### Art. 3

**Prescrizioni, obblighi e condizioni particolari cui è  
assoggettata la derivazione**

Il concessionario dovrà:

- esercitare il prelievo dai pozzi subordinatamente al fatto che a valle della sezione di chiusura del corpo idrico superficiale torrente Santerno Codice 062200000000 7 ER transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio-settembre) di 0,58 m<sup>3</sup>/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,92 m<sup>3</sup>/s;
- installare e porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi prelevati in ogni pozzo;
- effettuare il monitoraggio del livello della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno, nel mese di maggio e di novembre;
- inviare i dati di misura relativi ai volumi prelevati ed ai livelli piezometrici di ogni anno all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le

fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.4**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

#### **Art.5**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

**La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2023** ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del

pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.6**

##### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'amministrazione concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

#### **Art.7**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

#### **Art.8 Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

#### **Art. 9 Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

#### **EPILOGO**

Il sottoscritto GANDOLFI COLLEONI ANTONIO, legale rappresentante dell'Azienda Agricola LA FONDAZZA SS C.F./P.IVA: 03553201207, con sede legale in Via Ghiandolino n.1 del comune di Imola, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**